

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1311

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RIPAMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 2007

Incentivi a favore delle piccole imprese che applicano ai propri
dipendenti lo statuto dei lavoratori

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge intendiamo dare un contributo concreto per promuovere il lavoro, in tutte le sue forme, al fine di estendere le tutele oggi recate dallo Statuto dei lavoratori a tutti coloro che svolgono le più disparate forme di attività diverse dalla tradizionale impostazione del rapporto di lavoro subordinato.

Scopo del presente provvedimento è dunque quello di dare un contributo per riattivare l'occupazione mediante l'adozione di interventi finalizzati allo sviluppo economico coniugato con la sostenibilità ambientale, e quindi al sostegno alle imprese, specie quelle di piccole dimensioni. In sostanza l'intervento di seguito proposto si colloca nell'ambito di un'azione finalizzata al sostegno dell'occupabilità e a favore di quelle imprese che adotteranno interventi volti ad incrementare uno sviluppo sostenibile.

Per questi motivi abbiamo inteso riconoscere, per i prossimi cinque anni, un incentivo, consistente in una maggiorazione del credito d'imposta per i nuovi assunti (così come disciplinato dall'articolo 7 della legge finanziaria per il 2001, legge 23 dicembre 2000, n. 388), ai datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti maggiore di

cinque (oggi esclusi dallo Statuto dei lavoratori) e che a seguito di accordi sindacali si impegnano a rispettare le norme sui diritti dei lavoratori contenute nel titolo III dello Statuto dei lavoratori, nonché quelle contro il licenziamento senza giusta causa (articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300). Ulteriore presupposto per poter usufruire della maggiorazione del credito d'imposta recata dal presente disegno di legge è quella di provvedere ad effettuare investimenti ambientali rientranti ad esempio nei seguenti interventi:

a) installazione di impianti per la produzione di energia da fonti alternative, nonché per l'uso razionale dell'energia elettrica e volti al risparmio energetico;

b) adozione di tecnologie e di dispositivi volti alla riduzione delle emissioni inquinanti e dei rifiuti;

c) adozione delle migliori tecniche disponibili al fine di un miglioramento dell'efficienza ambientale del sistema produttivo;

d) innovazioni tecnologiche nei processi produttivi che determinano risparmio energetico nonché investimenti in ricerca e sviluppo di prodotti a basso impatto ambientale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze un numero di dipendenti maggiore di cinque, e che a seguito di accordi stipulati con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, si impegna a rispettare le norme di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, nonché provvede ad estendere a tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi coloro che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa, i diritti e le tutele previste dal titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 2.

(Incentivi per investimenti ambientali)

1. Ai datori di lavoro di cui all'articolo 1 che provvedono, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2007 e il 31 dicembre 2012, ad effettuare investimenti ambientali, così come definiti dall'articolo 6, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è concessa una maggiorazione di 150 euro del credito di imposta di cui all'articolo 7 della medesima legge n. 388 del 2000.

2. Nell'ambito degli investimenti ambientali che danno diritto ad usufruire dell'agevolazione di cui al presente articolo devono es-

sere altresì ricompresi i seguenti investimenti:

a) installazione di impianti per la produzione di energia da fonti alternative, nonché per l'uso razionale dell'energia elettrica e volti al risparmio energetico;

b) adozione di tecnologie e di dispositivi volti alla riduzione delle emissioni inquinanti e dei rifiuti;

c) adozione delle migliori tecniche disponibili al fine di un miglioramento dell'efficienza ambientale del sistema produttivo;

d) innovazioni tecnologiche nei processi produttivi che determinano risparmio energetico nonché investimenti in ricerca e sviluppo di prodotti a basso impatto ambientale.

Art. 3.

(Abrogazione di norme)

1. L'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è abrogato.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 20.000 euro per il 2007, in 100.000 euro per il 2008 e in 200.000 euro a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.